

**COMUNE DI VALTOURNENCHE**  
**COMMUNE DE VALTOURNENCHE**

SP \_\_\_\_\_

**DISCIPLINARE D'INCARICO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2024**

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno ..... del mese di ..... presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Valtournenche sito in Piazza della Chiesa 1 – 11028-Valtournenche

PREMESSO che con determinazione del Segretario Comunale n. .... del ..... è stato incaricato lo Studio Campini Associati nella persona del Per. Ind. Andrea Campini, del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, come istituito in seno al Comune di Valtournenche, ai sensi di legge;

**ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto:**

**TRA**

1. il **Comune di Valtournenche**, con sede legale in Valtournenche – AO P.I. 00415160076, C.F. 81002630077, nella persona del Segretario Comunale, suo legale rappresentante, dott. René REY, nato a Aosta - AO il 27/03/1964, domiciliato, con poteri di firma e rappresentanza, ai fini della presente convenzione presso la sede legale di suddetto Ente, di seguito denominato semplicemente “Comune”;

**E**

2. il Per. Ind. **Andrea CAMPINI** nato a Aosta il 18/11/1972, CF. CMPNDR72S18A326C, in possesso dei titoli accademici e delle abilitazioni professionali richieste per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi.

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART.1) – OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Comune di Valtournenche affida allo Studio CAMPINI Associati, nella persona del **Per. Ind. Andrea Campini** che accetta, l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il Comune di Valtournenche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il periodo 01/01/20122-31/12/2024.

**ART. 2) – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

L'incarico di cui trattasi è un incarico professionale in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro, come di seguito specificato:

1. consulenza continua, su richiesta, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, impiantistica e antincendio;
2. analisi e aggiornamento del documento sulla valutazione e dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nei casi di mutamenti organizzativi e o produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, di adeguamento alle normative di prevenzione e protezione degli immobili esistenti nonché nel caso di utilizzo da parte dell'Amministrazione comunale di nuovi fabbricati;
3. convocazione almeno una volta nel corso dell'anno della riunione periodica di prevenzione protezione dei rischi prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
4. formazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nel caso di nuove assunzioni, trasferimento di mansioni, introduzione di eventuali nuove attrezzature nonché nel verificarsi di nuovi rischi ;
5. fornitura ai lavoratori e al datore di lavoro tutte le informazioni necessarie ad eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza e salute dei propri impiegati;
6. esame delle autorizzazioni e certificazioni previste *ex lege* con evidenziazione e risoluzione delle eventuali criticità;

7. individuazione del programma degli interventi migliorativi e valutazione della priorità di attuazione;
8. predisposizione, laddove vi sia necessità, delle lettere d'incarico per gli addetti al servizio antincendio, evacuazione e gestione delle emergenze e addetti al pronto soccorso, con relativa accettazione;
9. richiesta di omologazione dell'impianto di messa a terra mediante trasmissione agli enti (USL ed ISPESL) della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
10. eventuale fornitura del registro dei controlli ai sensi del DM 10/03/1998;
11. redazione della valutazione del rischio chimico (addetti area manutentiva, cuoche/bidelle) ex D.Lgs. 25/2002;
12. redazione della valutazione del rischio d'incendio ex DM 10/03/1998;
13. redazione dell'autocertificazione per il rischio rumore (addetti area amministrativa) ex D.Lgs. 277/91.

### **ART. 3) – EVENTUALI ALTRI SERVIZI NON RICOMPRESI NELL'INCARICO**

In aggiunta ai servizi descritti nell'art. 2 lo Studio Campini si impegna, a richiesta del Comune di Valtournenche e previa separata contrattazione, a fornire servizi aggiuntivi in ottemperanza a intervenute disposizioni di legge in materia di sicurezza.

### **ART. 4) - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, è pari ad **Euro 2.552,00 annui**, Cassa EPPI e Iva escluse, comprensivo anche dei rimborsi spese.

### **ART. 5) - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento dell'onorario quale definito in ragione del presente atto avverrà dietro presentazione di regolari fatture. La fatturazione ed il pagamento avverranno secondo modalità da definirsi con il competente ufficio di ragioneria.

### **ART. 6) - PENALITÀ**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all'art. 13), l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità:

<b>Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto</b>	<i>6‰ (seipermille) dell'onorario della relativa prestazione dedotta in contratto per ciascun inadempimento;</i>
<b>Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto</b>	<i>5‰ (cinque per mille) per ciascun giorno di ritardo dell'onorario della prestazioni oggetto di inadempimento</i>
<b>Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto</b>	<i>2‰ (duepercento) dell'onorario della relativa prestazione dedotta in contratto per ciascun inadempimento</i>
<b>Ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto</b>	<i>da un minimo di <b>Euro 200,00</b> (duecento/00) ad un massimo di <b>Euro 600,00</b> (seicento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti</i>

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento.

### **ART. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

### **ART. 8 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto allo Studio Campini nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle

penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

#### **ART. 9 - RECESSO**

L'Amministrazione Comunale, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso lo Studio Campini ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Lo Studio Campini può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all'Amministrazione Comunale nella comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il contraente ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

#### **ART. 10 - CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra lo Studio Campini e l'Amministrazione Comunale in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Aosta.

#### **ART. 11 - RINVIO**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

#### **ART. 12 - ELEZIONE DOMICILIO**

Il Per. Ind. Andrea CAMPINI, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso lo STUDIO CAMPINI ASSOCIATI con recapito in fraz. Banchet n. 38 a 11024 – Pontey (AO).

#### **ART. 13 - SPESE**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, sono e saranno ad esclusivo carico dello Studio Campini.

#### **ART. 14 - CLAUSOLE FISCALI**

Il valore del presente atto è di € 7.656,00 per il triennio 01/01/2022- 31/12/2024

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e ss.mm.ii..

*Fatto in duplice originale letto, approvato e sottoscritto.*

**IL COMUNE** \_\_\_\_\_

**LO STUDIO CAMPINI** \_\_\_\_\_